

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 214

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIPODI** e **PUGLIESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1994

Norme riguardanti il trasferimento di una zona del demanio marittimo al patrimonio disponibile del comune di Monasterace e successiva cessione a privati

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende proporre il trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Monasterace di una zona di demanio marittimo che ha assunto natura di relitto, compresa nel territorio della frazione Marina di questo comune, esattamente tra la via Marina e la via nazionale Jonica (strada statale 106).

Si tratta di un'area a suo tempo data in concessione a cittadini con la costruzione di rete fognante, idrica, elettrica, nonché con la costruzione di strade e di piazze. Sulle aree concesse sono, inoltre, stati eretti molti edifici per civile abitazione.

È sostanzialmente cessata, quindi, da molto tempo la natura demaniale dell'area ed è ormai necessario prendere atto, nel-

l'interesse generale, di una situazione di fatto e rendere la condizione giuridica delle aree corrispondente a tale situazione.

Dopo il trasferimento dell'area al patrimonio disponibile del comune, questo è autorizzato a cedere le varie porzioni dell'area stessa ai cittadini che hanno le disponibilità delle singole porzioni e presentino domanda di acquisto.

Gli acquirenti non potranno vendere o cedere a qualsiasi titolo i beni acquistati dal comune nè costituire diritti reali a favore di terzi per un periodo di dieci anni dalla data del contratto di acquisto (articolo 6).

Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per ragioni di sicurezza idrica, la riacquisizione allo Stato dei beni ceduti, nessuna indennità sarà dovuta (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La zona di demanio marittimo che ha assunto natura di relitto, compresa nel territorio della frazione marina del comune di Monasterace, sulla quale insistono opere di urbanizzazione eseguite da enti e da privati cittadini, in epoca anteriore al 1985, è trasferita al patrimonio disponibile del comune di Monasterace.

2. L'intendente di finanza competente per territorio è autorizzato, in deroga ad ogni norma vigente, ad eseguire la cessione al comune di Monasterace, a trattativa privata, dell'area di cui al comma 1 e della zona già acquisita al patrimonio dello Stato nel 1967.

Art. 2.

1. Il comune di Monasterace è autorizzato ad alienare porzioni dell'area di cui all'articolo 1 agli occupanti delle stesse, che presentino domanda di acquisto.

2. Il prezzo di cessione agli occupanti dovrà comprendere il valore del suolo determinato dall'ufficio tecnico erariale nonchè le spese di urbanizzazione.

3. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale anche in ordine alla identificazione ed alla reale consistenza dell'area, è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo, al pretore competente il quale provvederà, previa acquisizione di consulenza tecnica.

Art. 3.

1. Gli acquisti delle aeree devono essere conclusi entro un anno dalla data della determinazione del prezzo da parte dell'uf-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficio tecnico erariale o dalla data del provvedimento pretorile, di cui all'articolo 3.

2. Il prezzo dovrà essere versato entro un anno dall'atto di compravendita oppure, a seguito di richiesta al comune, in cinque rate annuali con scadenza entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venir meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.

Art. 5.

1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idrica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti, nessuna indennità sarà dovuta.

Art. 6.

1. È vietato agli acquirenti dal comune di alienare o cedere a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto.

2. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto gli acquirenti dal comune non possono costituire diritti reali a favore di terzi.